



# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ**

## **DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI PSICO-FISICI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI 80 POSTI DI COMMISSARIO DELLA CARRIERA DEI FUNZIONARI DELLA POLIZIA DI STATO**

Concorso Indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 10 dicembre 2018 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dell'11.12.2018



# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ**

## INDICE

PREMESSA .....	3
RIFERIMENTI NORMATIVI .....	3
COMMISSIONE PER GLI ACCERTAMENTI PSICO-FISICI .....	4
ACCERTAMENTI PSICO-FISICI .....	4
Svolgimento degli accertamenti .....	5
Specifiche tecniche.....	6
Criteri di valutazione .....	9
Esito degli accertamenti .....	11

## **ALLEGATI**

Allegato A - certificato anamnestico sottoscritto dal medico di fiducia

Allegato B – decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198

Allegato C – scheda medica

Allegato D – d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207

Allegato E - scheda per la bioimpedenziometria

Allegato F - direttiva tecnica di attuazione regolamento d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207

Allegato G - dichiarazione per esame bioimpedenziometrico

Allegato H - scheda handgrip



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ

## PREMESSA

Le procedure selettive relative agli accertamenti fisici e psichici sono rivolte a verificare il possesso dell'idoneità ai servizi d'istituto nella Polizia di Stato da parte dei candidati al concorso. Per idoneità psico-fisica, s'intende la capacità e l'efficienza ad espletare le specifiche attività della carriera dei funzionari, senza che ciò possa comportare danni alla salute per sé o pericolo per i terzi.

La procedura selettiva concorsuale, comprensiva delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, avrà una durata complessiva di cinque giorni.

## RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Legge 23 dicembre 1978, n. 833 *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”*.
2. Decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198 *“Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli.”*
3. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 recante il *“Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2.”*
4. Decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 11 marzo 2016, n. 557/ST/283.602/565 recante la *“Adozione della direttiva, ex art. 5 del D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207, concernente le modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nella Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.”*
5. Decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 17 luglio 2018, recante la *“Disciplina dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici e dei veterinari di Polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della Polizia di stato”*.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ

## COMMISSIONE PER GLI ACCERTAMENTI PSICO-FISICI

La Commissione medica è nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, pubblicato sul sito istituzionale della Polizia di Stato, nella sezione *Concorsi - Area operativa - Concorsi in atto* (d'ora in poi SITO).

È composta da un primo dirigente medico, che la presiede, da quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia con qualifica inferiore a primo dirigente. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno - comparto ministeri, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti del presidente, dei componenti e del segretario della Commissione vengono nominati, con le medesime modalità, altrettanti supplenti con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.

La Commissione si avvale delle professionalità dei Centri clinici afferenti al Servizio operativo centrale di sanità della Direzione Centrale di Sanità della Polizia di Stato.

## ACCERTAMENTI PSICO-FISICI

Gli accertamenti psico-fisici si svolgeranno presso la Direzione centrale di sanità della Polizia di Stato ubicata nel Compendio "Vice Brigadiere di P.S. Pietro Ermelindo LUNGARO" sito in Roma, in Piazza Vittorio Emanuele II, n. 13.

Tali accertamenti avranno inizio nel pomeriggio del primo giorno di convocazione, dopo l'effettuazione delle prove di efficienza fisica, protraendosi per i successivi due giorni, salvi i casi in cui la Commissione medica stabilisca di procedere ad approfondimenti diagnostici per la formulazione del giudizio di idoneità.

I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti nella convocazione e nelle comunicazioni successive, saranno esclusi di diritto dal concorso *ex art. 56* del decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 17.07.2018.

Il candidato che non possa iniziare gli accertamenti psicofisici per intervenuto impedimento durante le prove di efficienza fisica verrà riconvocato e proseguirà con il calendario conseguente alla nuova convocazione. Nel caso in cui, invece, sia sopravvenuto un impedimento dopo il superamento delle prove di efficienza fisica dovrà far pervenire apposita istanza attraverso la propria PEC indicata all'atto della



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ

presentazione della domanda di partecipazione, corredata da idonea documentazione giustificativa all'indirizzo PEC *dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it*. L'oggetto della PEC dovrà essere articolato come segue: "Concorso 80 Comm. 2018 - Nome, Cognome, data nascita - ISTANZA DIFFERIMENTO ACCERTAMENTI PSICO-FISICI". L'Ufficio attività concorsuali valutata la documentazione prodotta, e solo in caso di gravi motivi adeguatamente documentati, potrà differire l'effettuazione delle prove ad un'apposita seduta preventivamente stabilita, ricompresa nell'ambito del calendario concorsuale. La nuova data di convocazione sarà comunicata dall'ufficio attività concorsuali all'interessato attraverso PEC.

## **Svolgimento degli accertamenti**

All'atto della presentazione, i candidati, dovranno avere al seguito:

- documento di riconoscimento in corso di validità;
- codice fiscale contenuto nella tessera sanitaria su supporto magnetico o in altro documento;
- dichiarazione riguardante le prescrizioni per l'effettuazione dell'esame bioimpedenziometrico (allegato G), debitamente sottoscritta (scaricabile dall'area riservata);
- la seguente documentazione sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi a quella della relativa presentazione:
  - a. certificato anamnestico sottoscritto dal medico di fiducia, di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'interessato (allegato A), con particolare riferimento alle infermità pregresse o attuali elencate nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 (allegato B). Il candidato potrà, inoltre, produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale;
  - b. esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica, da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N., con l'indicazione del codice identificativo regionale;
  - c. esami ematochimici, da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N., con l'indicazione del codice identificativo regionale, di seguito elencati:
    1. esame emocromocitometrico con formula;
    2. esame chimico e microscopico delle urine;
    3. creatininemia;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ

4. gamma GT;
5. glicemia;
6. GOT (AST);
7. GPT (ALT);
8. HbsAg;
9. Anti HbsAg;
10. Anti Hbc;
11. Anti HCV;
12. uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di Mantoux, Quantiferon test.

I candidati compileranno, controfirmandolo, il frontespizio della scheda medica (allegato C) con i propri dati anagrafici e le notizie anamnestiche; successivamente verranno sottoposti da parte della Commissione medica ad una visita consistente in:

- raccolta anamnestica;
- rilievi antropometrici ed esame obiettivo generale;
- esame del visus (naturale e corretto) e del senso cromatico;
- esami di laboratorio su campione di urina (ricerca di sostanze stupefacenti/psicotrope);
- esame bioimpedenziometrico;
- esame dinamometrico (handgrip test);
- valutazione psicologica/psichiatrica (batteria testologica, visita/colloquio clinico).

La sequenza della valutazione psichica e degli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio sopra elencati sarà determinata a discrezione del presidente della Commissione medica, secondo le relative esigenze organizzative.

La Commissione medica potrà inoltre disporre, ai fini di una più completa valutazione medico-legale, l'effettuazione di ulteriori esami di laboratorio, indagini strumentali e richiedere eventuali certificazioni sanitarie aggiuntive ritenute utili.

## **Specifiche tecniche**

- La valutazione dell'acuità visiva sarà effettuata con lettura su ottotipo decimale illuminato tipo Armagnac o Monoyer, posto a distanza di 3 o 5 metri; il potere



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ

diotrico delle lenti correttive verrà rilevato tramite frontofocometro; ove si ritenga, il deficit refrattivo potrà essere determinato anche con l'ausilio di autorefrattometria.

L'acuità visiva raggiunta dopo trattamento di chirurgia refrattiva con tecnica LASIK o PRK è considerata come visus naturale, purché gli esiti non comportino alterazioni anatomiche e/o funzionali; ai fini della valutazione del visus naturale, non è invece ammessa la correzione dei difetti refrattivi con trattamento ortocheratologico.

- Il senso cromatico (capacità di riconoscere e discriminare i colori) verrà valutato utilizzando il test con tavole di Ishihara, il test delle matassine di lana colorate e, ove ritenuto necessario, con il test di Farnsworth o altri appositi tests.
  
- Per la valutazione dei tatuaggi di cui al punto 2, lett. b della tabella 1, dell'allegato d.m. 30 giugno 2003, n. 198, la Commissione medica, ove ritenuto necessario, potrà fare indossare al candidato i capi di vestiario previsti dalle uniformi, inclusa la maglietta a maniche corte tipo "polo", di taglia adeguata.  
I tatuaggi non coperti dai capi di vestiario dell'uniforme - compresi quelli degli arti superiori, qualora non coperti dalla maglietta a manica corta - costituiranno causa di non idoneità.  
I tatuaggi che, seppure coperti dai capi di vestiario previsti dalle uniformi, siano, per loro sede e natura, deturpanti o siano, per il loro contenuto, indice di personalità abnorme costituiranno anch'essi causa di non idoneità.  
La Commissione medica acquisirà, all'atto della visita, documentazione fotografica dei tatuaggi che potrebbero comportare l'esclusione del candidato, secondo i criteri sopra indicati.
  
- La ricerca dei cataboliti urinari delle sostanze stupefacenti/psicotrope verrà effettuata su campione di urine, raccolte in orario antimeridiano, prima della effettuazione dell'esame bioimpedenziometrico.  
Il campione urinario prelevato viene analizzato con un test di screening immunoenzimatico e, nel caso di positività, l'analisi di conferma di 2° livello viene effettuata con gascromatografia - spettrometria di massa (GC-MS), presso il Centro di Ricerche di Laboratorio e Tossicologia Forense della Direzione centrale di sanità della Polizia di Stato. Per l'esecuzione ed il risultato dell'esame mediante GC-MS occorre un intervallo di tempo di circa 15 giorni lavorativi. Il candidato positivo al test di screening immunoenzimatico verrà, pertanto, momentaneamente sospeso



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ

dalla fase di selezione e riconvocato successivamente, appena disponibile il risultato del test di conferma.

La positività del test di conferma, costituisce causa di non idoneità per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai vari ruoli della Polizia di Stato (art. 3, co. 2, d.m. 198/2003).

In caso di positività al test di conferma, il campione di urine viene conservato, per eventuali successivi riscontri, per un periodo non inferiore ad un anno presso il Centro di ricerche di laboratorio e tossicologia forense della Direzione centrale di sanità della Polizia di Stato, rispettando la catena di custodia, come definita dalle linee guida del gruppo dei tossicologi forensi italiani (G.T.F.I.), atta a garantire l'autenticità, l'integrità e la tracciabilità del campione.

- I parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla massa metabolicamente attiva e alla forza muscolare verranno rilevati secondo quanto previsto dalla Direttiva tecnica per l'attuazione del regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 17 dicembre 2015 (allegato D) in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2.
  
- L'esame bioimpedenziometrico per la valutazione della composizione corporea verrà effettuato, il secondo giorno di selezione (successivo al giorno di effettuazione delle prove di efficienza fisica) in orario antimeridiano, con bioimpedenziometro marca JAWON modello X-Contact 356, strumento che possiede le caratteristiche previste dalla direttiva tecnica sopracitata e che consente, attraverso la valutazione della differente resistenza dei tessuti corporei al passaggio di una debole corrente elettrica, la misurazione dei valori percentuali di massa grassa e massa metabolicamente attiva, con il soggetto in posizione ortostatica, fornendo i valori direttamente su supporto cartaceo stampabile (allegato E).

Al fine di standardizzare le modalità di misurazione, i candidati dovranno rispettare le prescrizioni previste al punto 3 della Direttiva tecnica di riferimento, emanata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, nr. 557/ST/283.602/565 dell'11 marzo 2016 (allegato F), pubblicate sul sito, come da dichiarazione (allegato G), e sotto riportate:

- non mangiare e bere nelle 4 ore prima del test;
- urinare prima del test (entro 30 minuti);





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ

- evitare l'esercizio fisico da moderato a intenso nelle ultime 12 ore;
  - fornire ogni dato anamnestico utile ai fini dell'esecuzione dell'esame.
- L'esame per la misurazione della forza muscolare verrà effettuato con dinamometro digitale DynX marca MD System Inc. Ohio USA alla mano dominante (Handgrip). La procedura di esecuzione prevede una fase di familiarizzazione con lo strumento, consistente in un numero congruo di tentativi, comunque non superiore a 5. Verranno effettuate tre prove consecutive con ogni arto superiore, con una presa di circa 3 secondi, sufficiente a registrare la massima contrazione volontaria. Il valore della forza muscolare, previsto nella tabella allegata al Regolamento, si otterrà calcolando la media dei valori (in Kg) raccolti nelle tre prove effettuate con la mano risultata dominante ovvero con la media più elevata, riportati su una apposita scheda, controfirmata dal candidato (allegato H).
- Per la valutazione dell'idoneità psichica la Commissione medica si avvale delle professionalità del Centro di neurologia e psicologia medica del Servizio operativo centrale di sanità, della Direzione centrale di sanità. La valutazione è fondata su un *assessment* che prevede l'utilizzo di strumenti tecnici specifici, quali i test psicologici di personalità, e di strumenti clinici (colloquio clinico), integrati ai fini della valutazione della personalità. Ogni candidato verrà sottoposto alla somministrazione di una batteria di test e ad uno o più colloqui clinici. La batteria di test è costituita generalmente da un questionario anamnestico, da un questionario di personalità tarato per la misurazione delle personalità patologiche, da un reattivo proiettivo e da eventuali altre scale di valutazione più specifiche per la misurazione di peculiari aspetti personologici. Alla conclusione diagnostica si giungerà attraverso la valutazione complessiva dei risultati delle indagini testologiche e cliniche emerse dai colloqui.

## **Criteria di valutazione**

- Verranno considerati idonei i candidati che, all'atto della selezione, presentano i seguenti requisiti psico-fisici, ai sensi dell'articolo 3 del d.m. 30 giugno 2003, n. 198 e dell'allegato "A" di cui all'articolo 3, comma 1 del d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207:
- sana e robusta costituzione fisica;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ

- visione binoculare e stereoscopica sufficienti. Visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio, con una correzione massima complessiva per occhio di tre diottrie per i seguenti vizi di rifrazione: miopia, ipermetropia, astigmatismo semplice (miopico e ipermetropico) di tre diottrie quale somma complessiva dei singoli vizi di rifrazione per l'astigmatismo composto e l'astigmatismo misto;
- senso cromatico e luminoso normali, campo visivo normale, visione notturna sufficiente;
- composizione corporea: percentuale di massa grassa nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile;
- massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica presente nell'organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate di sesso femminile;
- forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile.

- Costituiscono cause di inidoneità per l'accesso ai ruoli ed alle carriere della Polizia di Stato le imperfezioni e le infermità elencate nella tabella 1, dell'allegato d.m. 30 giugno 2003, n. 198.

In particolare, sono motivo di non idoneità, ai sensi del punto 9 della citata tabella, l'uso anche saltuario o occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l'abuso di alcool attuali o pregressi.

Saranno giudicati inidonei i candidati a carico dei quali, in sede di visita medica e previa conferma con esame di 2° livello, verrà riscontrata la positività ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope.

Per la verifica dell'abuso di alcool si terrà conto dell'anamnesi, della visita medica diretta e della valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GPT, GOT e MCV); in caso di sospetto di abuso, la Commissione medica, al fine di esprimere il giudizio di idoneità, sottoporrà il candidato a test per la ricerca della CDT (transferrina carboidrato carente) su campione di sangue e ad una valutazione psicologica approfondita.

In ambito neuropsichico, vengono considerate causa di non idoneità, oltre alle imperfezioni ed infermità riportate al punto 8 della tabella 1, dell'allegato d.m. 30 giugno 2003, n. 198, le fattispecie riconducibili al punto 15 della medesima tabella. Gli esiti di fratture ossee, anche corretti con residua presenza di mezzi di sintesi, e gli



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ

esiti di lesioni capsulo-legamentose, benché non costituiscano di per sé causa di non idoneità, saranno oggetto di attenta valutazione, anche specialistica, da parte della Commissione medica, sempre che non determinino dismorfismi o deficit funzionali. Saranno altresì giudicati inadeguati i candidati affetti da malattie o lesioni acute, o comunque non stabilizzate, per il recupero delle quali sono previsti tempi incompatibili con il termine ultimo fissato per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici.

## **Esito degli accertamenti**

Qualora nel corso degli accertamenti sia evidenziata una condizione causa di non idoneità, la procedura di selezione psico-fisica proseguirà comunque fino al termine di tutti gli accertamenti. Al candidato verrà, quindi, notificato, il giudizio di inadeguatezza con apposito verbale, contenente l'indicazione del/i motivo/i di esclusione.

Qualora il candidato superi la selezione, gli verrà notificato il verbale di idoneità che conterrà il relativo giudizio.

I candidati giudicati adeguati proseguiranno la selezione con la verifica del possesso dei requisiti attitudinali, ai sensi dell'art. 4 del d.m. 30 giugno 2003, n. 198, come stabilito all'art. 13 del bando di concorso.

Il giudizio della Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici è definitivo e comporta, in caso di inadeguatezza del candidato, l'esclusione dal concorso disposta con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza ex art. 13, co. 12 del decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 17.07.2018.

Avverso il giudizio della Commissione medica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale o, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Roma, il 25 marzo 2019

IL DIRETTORE CENTRALE

F. Cipriani

**Certificato anamnestico da compilare a cura dell'interessato e del medico di fiducia  
(ex art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
(Cognome) (Nome)

Nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
(Comune) (Provincia) (giorno/mese/anno)

residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
(Comune) (Provincia)

Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

**D I C H I A R A**

in relazione agli **stati patologici** di seguito elencati *(barrare la voce interessata)*

Sussistono patologie dell'apparato cardiocircolatorio? NO      SI  
Se SI quali? \_\_\_\_\_

Sussiste diabete? NO      SI  
Se SI specificare trattamento \_\_\_\_\_

Sussistono patologie della tiroide/surreni/pancreas, ipofisi? NO      SI  
Se SI quali? \_\_\_\_\_

Sussistono turbe e/o patologie psichiche già note? NO      SI  
Se SI quali? \_\_\_\_\_

Soffre di Patologie neurologiche? NO      SI  
Se SI quali? \_\_\_\_\_

Ha mai avuto crisi epilettiche (o convulsioni)? NO      SI  
Se SI indicare la data dell'ultima crisi e la terapia  
eseguita \_\_\_\_\_

Assume (o ha assunto) farmaci psicotropi (ad es. antidepressivi,  
tranquillanti, barbiturici, ecc.)? NO      SI  
Se SI quali? \_\_\_\_\_

Fa uso o ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti? NO      SI  
Se SI di che tipo? \_\_\_\_\_

Sussistono malattie del sangue? NO      SI  
Se SI quali? \_\_\_\_\_

Sussistono malattie dell'apparato urogenitale? NO      SI  
Se SI quali? \_\_\_\_\_

Sussistono malattie dell'apparato visivo? NO      SI  
Se SI quali? \_\_\_\_\_

**Elencare altre malattie, interventi chirurgici, lesioni, traumi sofferti in passato non indicati  
nelle voci sopra riportate:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Firma dell'interessato/a

Il Medico di fiducia  
*(firma, timbro, codice regionale)*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Ministero dell'interno**

**D.M. 30/06/2003, n. 198**

**Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli.**

**Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° agosto 2003, n. 177.**

Epigrafe

Premessa

Capo I

Disposizioni generali

1. *Accertamento dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato.*
2. *Accertamento dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato.*

Capo II

Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e degli appartenenti ai predetti ruoli

3. *Requisiti di idoneità fisica e psichica e cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi pubblici.*
4. *Requisiti attitudinali dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia.*
5. *Cause di non idoneità al servizio per gli appartenenti ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia.*

Capo III

Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato e degli appartenenti ai predetti ruoli

6. *Requisiti di idoneità fisica e psichica e cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi pubblici.*
7. *Requisiti attitudinali dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari.*

Capo IV

Disposizioni finali

8. *Disposizioni finali.*

Tabella 1

Tabella 2

Tabella 3

**D.M. 30 giugno 2003, n. 198 (1)**

**Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli (2).**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° agosto 2003, n. 177.

(2) Emanato dal Ministero dell'interno.

## IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, e successive modificazioni, ed in particolare, gli articoli 6 e 27 *-bis* che prevedono l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno con cui sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, e successive modificazioni, ed in particolare, gli articoli 5, 20 *-quater* e 25 *-bis* che prevedono l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno con cui è disciplinato l'accertamento dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, concernente l'ordinamento del personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni;

Visto in particolare, l'articolo 55 *-bis* del predetto decreto legislativo n. 334 del 2000 che prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno con cui sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio nei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato;

Ravvisata l'opportunità, alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, di emanare un unico regolamento, anche per la stretta analogia della materia, pur nella diversificazione dei ruoli del personale della Polizia di Stato;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 aprile 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, con nota 9 maggio 2003, n. 333.A/9806.B.3;

Adotta il seguente regolamento:

## Capo I

## Disposizioni generali

**1. Accertamento dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato.**

1. L'accertamento dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato avviene secondo le disposizioni previste dai regolamenti che disciplinano le procedure relative ai predetti concorsi.

**2. Accertamento dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato.**

1. Nel corso del rapporto d'impiego, per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, l'idoneità o la non idoneità fisica e psichica al servizio nel ruolo di appartenenza è accertata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione effettua visite mediche e accertamenti sanitari programmati e periodici secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, che tengono conto degli incarichi svolti, dell'età, dell'anzianità di servizio e dell'eventuale presenza di patologie pregresse o croniche.

3. Il giudizio di idoneità al servizio, oltre che ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, può essere chiesto dall'Amministrazione in occasione di istanze presentate dal personale per congedo straordinario, aspettativa per motivi di salute, riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità, concessioni di equo indennizzo, ai fini della dispensa dal servizio per motivi di salute oppure, con adeguata motivazione, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio dalle quali obiettivamente emerge la necessità del suddetto giudizio.

## Capo II

Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e degli appartenenti ai predetti ruoli

### **3. Requisiti di idoneità fisica e psichica e cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi pubblici.**

1. I requisiti di idoneità fisica e psichica di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori e dei commissari, sono i seguenti:

a) sana e robusta costituzione fisica;

b) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e m. 1,61 per le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia (3);

c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Per l'ammissione al concorso per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti, visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che vede di meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione. Per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli degli ispettori e dei commissari, visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio, con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti vizi di rifrazione: miopia, ipermetropia, astigmatismo semplice (miopico e ipermetropico) e di tre diottrie quale somma complessiva dei singoli vizi di rifrazione per l'astigmatismo composto e l'astigmatismo misto.

2. Costituiscono, inoltre, cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi di cui al comma 1 le imperfezioni e infermità indicate nell'allegata tabella 1.

3. I candidati sono sottoposti alle prove di efficienza fisica previste nel bando di concorso, secondo le modalità ed i programmi ivi indicati rispettivamente per gli uomini e le donne.

---

(3) A norma dell'art. 6, comma 2, D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207, per i bandi pubblicati successivamente al 13 gennaio 2016, non è più applicabile nessuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa, che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco.

### **4. Requisiti attitudinali dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia.**

1. Per i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia l'esame attitudinale è diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio di polizia, dei requisiti attitudinali per l'accesso ai singoli ruoli indicati nell'allegata tabella 2.

### **5. Cause di non idoneità al servizio per gli appartenenti ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia.**

1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, gli appartenenti ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia che abbiano riportato lesioni o infermità stabilizzate che comportino menomazioni dell'integrità psico-fisica ascrivibili singolarmente o per cumulo alle prime cinque categorie della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono considerati inidonei al servizio nel ruolo di appartenenza.

2. Qualora le lesioni o le infermità siano ascrivibili alle categorie 6<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup> o 8<sup>a</sup> della tabella A o alla tabella B, annesse al citato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, il personale di cui al comma 1 può essere giudicato non idoneo al servizio nel ruolo di appartenenza a seguito di una valutazione globale che tenga conto, oltre che della natura delle lesioni o delle infermità, anche dell'età, della qualifica rivestita e delle funzioni o dei compiti alla stessa inerenti.

### Capo III

Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato e degli appartenenti ai predetti ruoli

#### **6. Requisiti di idoneità fisica e psichica e cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi pubblici.**

1. I requisiti di idoneità fisica e psichica di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari, sono i seguenti:

a) sana e robusta costituzione fisica;

b) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e m. 1,61 per le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia (4);

c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio, con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti vizi di rifrazione: miopia, ipermetropia, astigmatismo semplice (miopico e ipermetropico) e di tre diottrie quale somma complessiva dei singoli vizi di rifrazione per l'astigmatismo composto e l'astigmatismo misto.

2. Costituiscono, inoltre, cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi di cui al comma 1 le imperfezioni e infermità indicate nell'allegata tabella 1.

---

(4) A norma dell'art. 6, comma 2, D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207, per i bandi pubblicati successivamente al 13 gennaio 2016, non è più applicabile nessuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa, che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco.

#### **7. Requisiti attitudinali dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari.**

1. Per i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari l'esame attitudinale è diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio, dei requisiti attitudinali per l'accesso ai singoli ruoli rispettivamente indicati nell'allegata tabella 3.

### Capo IV

#### Disposizioni finali

#### **8. Disposizioni finali.**

1. All'aggiornamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale previsti dal presente regolamento si provvede con le medesime forme e modalità del predetto provvedimento.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, recante il regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 259, recante il regolamento sui requisiti attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.

Tabella 1  
(ai sensi degli articoli 3 e 6)



CAUSE DI NON IDONEITÀ PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI PUBBLICI  
PER L'ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

1. Le sindromi da immunodeficienza croniche e loro complicanze.
2. Le infermità e gli esiti di lesioni della cute e delle mucose visibili:
  - a) le alterazioni congenite ed acquisite croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede o natura, determinino alterazioni funzionali o fisiognomiche;
  - b) tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme.
3. Le infermità ed imperfezioni degli organi del capo:
  - a) alterazioni morfologiche congenite o acquisite delle ossa del cranio che determinano deformità o disturbi funzionali;
  - b) le malformazioni e malattie della bocca, ad incidenza funzionale ed estetica in particolare le malocclusioni dentarie con alterazione della funzione masticatoria e/o dell'armonia del volto; disfonie;
  - c) le malformazioni, le disfunzioni, le patologie o gli esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, delle ghiandole e delle vie lacrimali, dell'orbita, del bulbo oculare e degli annessi, anche se limitate a un solo occhio, quando siano causa di disturbi funzionali; disturbi della motilità dei muscoli oculari estrinseci; il glaucoma e le disfunzioni dell'idrodinamica endoculare potenzialmente glaucomatogene; l'emeralopia; retinopatie degenerative; esiti di interventi per correzione delle ametropie comportanti deficit della capacità visiva;
  - d) stenosi e poliposi nasale anche monolaterale; sinusopatie croniche;
  - e) le malformazioni ed alterazioni congenite ed acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando siano deturpanti o causa di disturbi funzionali; otite media purulenta cronica anche se non complicata e monolaterale; perforazione timpanica; ipoacusie monolaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz superiore a 30 decibel; ipoacusie bilaterali permanenti con un soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz superiore a 30 decibel dall'orecchio che sente di meno, oppure superiore a 45 decibel come somma dei due lati (perdita percentuale totale binaurale superiore al 20% ); deficit uditivi da trauma acustico con audiogramma con soglia uditiva a 4000 Hz superiore a 50 decibel (trauma acustico lieve secondo Klochoff); tonsilliti croniche; le malformazioni e le alterazioni acquisite della faringe, della laringe e della trachea, quando siano causa di disturbi funzionali.
4. Le infermità dei bronchi e dei polmoni: bronchiti croniche e malattie croniche pleuropolmonari; asma bronchiale; cisti o tumori polmonari; segni radiologici di malattie tubercolari dell'apparato pleuropolmonare in atto o pregresse, qualora gli esiti siano di sostanziale rilevanza; gravi allergopatie anche in fase acclinica o di devianza ematochimica; dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie.
5. Le infermità ed imperfezioni dell'apparato cardio-circolatorio:
  - a) malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio;
  - b) disturbi del ritmo e della conduzione dello stimolo a possibile incidenza sulla emodinamica. Iperensione arteriosa;
  - c) gli aneurismi, le angiodisplasie e le fistole arterovenose;
  - d) le altre patologie delle arterie, dei capillari, dei vasi e dei gangli linfatici e i loro esiti a rilevanza trofica e funzionale, varici e flebopatie e loro esiti; emorroidi voluminose.
6. Le infermità ed imperfezioni dell'apparato digerente e dell'addome:
  - a) le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che producono disturbi funzionali;
  - b) le malformazioni, le anomalie di posizione, le patologie o i loro esiti del tubo digerente, del fegato e vie biliari, del pancreas e del peritoneo che, per natura, sede e grado producano disturbi funzionali;
  - c) le ernie viscerali;
  - d) la splenectomia a possibile incidenza sulla crasi ematica.
7. Le infermità ed imperfezioni dell'apparato osteo-articolare e muscolare: le patologie ed i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di dismorfismi o alterazioni della meccanica articolare.
8. Le imperfezioni ed infermità dell'apparato neuro-psichico:
  - a) patologie neurologiche: patologie del sistema nervoso centrale, periferico e autonomo e loro esiti di rilevanza funzionale, epilessia anche pregressa, miopatie a rilevante impegno funzionale;

*b)* disturbi mentali: disturbi mentali dovuti a malattie mediche generali. Disturbi d'ansia attuali o pregressi; disturbi somatoformi e da conversione attuali o pregressi; disturbi fittizi e da simulazione attuali o pregressi; schizofrenia ed altri disturbi psicotici attuali o pregressi; disturbi dell'umore attuali o pregressi; disturbi dissociativi attuali o pregressi; disturbi sessuali e disturbi dell'identità di genere attuali o pregressi; disturbi del sonno attuali o pregressi; ritardo mentale; disturbi da tic; disturbi dell'adattamento; problemi relazionali a rilevanza clinica; disturbi di personalità; disturbi del controllo degli impulsi attuali o pregressi; disturbi della condotta alimentare attuali o pregressi.

9. Uso anche saltuario o occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) ed abuso di alcool attuali o pregressi.

10. Le infermità ed imperfezioni dell'apparato uro-genitale: le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica e dell'uretra che sono causa di alterazioni funzionali, le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, dell'apparato genitale maschile e femminile che sono causa di rilevante alterazione funzionale.

11. Le malattie del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario congenite o acquisite di apprezzabile entità.

12. Le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine.

13. Neoplasie:

*a)* i tumori maligni (ad evoluzione incerta o sfavorevole);

*b)* i tumori benigni ed i loro esiti quando per sede, volume, estensione o numero siano deturpanti o producano alterazioni strutturali o funzionali.

14. Le malattie da agenti infettivi e da parassiti: le malattie da agenti infettivi e da parassiti ed i loro esiti che siano causa di disturbi funzionali oppure siano accompagnate da grave e persistente compromissione delle condizioni generali o della crasi ematica e che abbiano caratteristiche di cronicità o di evolutività.

15. Altre cause di non idoneità: il complesso di imperfezioni o infermità che, specificate o non nell'elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la non idoneità ma che, concorrenti tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio nella Polizia di Stato.

Tabella 2  
(ai sensi dell'articolo 4)

#### REQUISITI ATTITUDINALI DEI CANDIDATI AI CONCORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA

1. Requisiti attitudinali per i concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti:

*a)* un livello evolutivo che esprima una valida integrazione della personalità, con riferimento alla capacità di elaborare le proprie esperienze di vita, alla fiducia di sé, alla capacità sia critica che autocritica, all'assunzione di responsabilità ed alle doti di volontà, connotato, inoltre, sia da abilità comunicativa che da determinazione operativa;

*b)* un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere le proprie reazioni comportamentali dinanzi a stimoli emotigeni impreveduti od inusuali, da una funzionale coordinazione psico-motoria in situazione di stress, da una rapida stabilizzazione dell'umore nonché da una sicurezza di sé in linea con i compiti operativi che gli sono propri;

*c)* una capacità intellettuale che consenta di far fronte alle situazioni problematiche pratiche, proprie del ruolo, con soluzioni appropriate basate su processi logici e su un pensiero adeguato quanto a contenuti e capacità deduttiva, sostenuto in ciò da adeguate capacità di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione;

*d)* una socialità caratterizzata da una adeguata disinvoltura nei rapporti interpersonali, dalla capacità di integrarsi costruttivamente nel gruppo, dalla disposizione a far fronte alle peculiari difficoltà operative del ruolo con opportuna decisione e dinamicità, nonché dalla capacità di adattarsi, in contesti di lavoro formalmente organizzati, sulla base della motivazione e del senso del dovere.

2. Requisiti attitudinali per i concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori:

*a)* un livello evolutivo fondato su significative esperienze di vita, integrate dalla consapevolezza di sé e dal senso di responsabilità, caratterizzato dalla capacità di assumere autonome iniziative e ruoli decisionali in situazioni di media complessità, sostenuto da un patrimonio culturale che consenta una adeguata capacità comunicativa sia scritta che orale;

*b)* un controllo emotivo caratterizzato dalla sicurezza di sé e dalla capacità di gestire lo stress, da una risposta comportamentale sintonica e razionale dinanzi alle difficoltà ed alle frustrazioni tale da consentire una adeguata rapidità decisionale ed operativa, dalla capacità di ritrovare in tempi brevi uno stato di calma;

c) una capacità intellettuale connotata da un adeguato rendimento nei compiti che, pur se prevalentemente pratici, richiedono poteri logico-critici e di giudizio, un pensiero articolato nonché una capacità di osservazione e memorizzazione;

d) una socialità contraddistinta dalla capacità nel gestire i rapporti interpersonali e da una spontanea disposizione ad assumere posizioni di rilievo nelle attività di gruppo tale da favorire anche il rapporto tra i componenti, da una capacità affermativa e di gestione del personale nell'ottica del conseguimento dei risultati e, relativamente agli ambiti di autonomia previsti, da una funzionale disposizione motivazionale al servizio.

3. Requisiti attitudinali per i concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale:

a) un livello evolutivo connotato da una accentuata capacità sia di valutazione che di giudizio, da un ampio patrimonio socio-culturale e da una modalità espressiva articolata ed efficace. Deve, inoltre, sussistere la capacità di assumere autonomamente decisioni ed iniziative basate sulla realistica consapevolezza delle proprie potenzialità;

b) un controllo emotivo basato sulla fiducia in sé, sull'equilibrio del tono dell'umore, sulla capacità di sopportare lo stress conseguente alla gestione di situazioni problematiche di media-alta complessità nonché sulla capacità di contenere la tensione conseguente ad un impegno direttivo in circostanze operative;

c) una capacità intellettuale orientata da un pensiero articolato e critico, ampio e personale quanto a contenuti e concetti, in grado di fronteggiare problemi anche astratti attraverso idonee strategie risolutive, sostenute in ciò da adeguate potenzialità logiche sia deduttive che induttive e da poteri mnemonici, attentivi e di osservazione;

d) una socialità connotata dall'abilità nello stabilire rapporti interpersonali e dalla capacità nella gestione delle risorse umane, da autorevolezza e da una disposizione motivazionale all'organizzazione, formazione e comando operativo del personale subordinato; dalla sensibilità nel valutare le problematiche dei dipendenti e dalla capacità di acquisire un positivo ascendente su di essi in funzione del mantenimento della coesione del gruppo e del raggiungimento dei risultati prefissi.

Tabella 3  
(ai sensi dell'articolo 7)

#### REQUISITI ATTITUDINALI DEI CANDIDATI AI CONCORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI TECNICO-SCIENTIFICI O TECNICI E AI RUOLI PROFESSIONALI DEI SANITARI DELLA POLIZIA DI STATO

1. Requisiti attitudinali per i concorsi per l'accesso al ruolo degli operatori e revisori tecnici:

a) una evoluzione globale che esprima una sintonica integrazione della personalità, con riferimento alla maturazione globale, all'esperienza di vita, alla stima di sé ed al senso di responsabilità;

b) una stabilità emotiva che consenta di contenere le proprie reazioni emotivo-comportamentali mantenendo una adeguata efficienza operativa anche in circostanze ansiogene;

c) delle facoltà intellettive che favoriscano un positivo impegno in compiti prevalentemente dinamico-pratici che implicano anche capacità di osservazione, attenzione e memorizzazione;

d) un comportamento sociale che evidenzia una capacità di stabilire rapporti soddisfacenti con l'ambiente di lavoro, tenuto conto dell'adattabilità, della predisposizione al gruppo e della motivazione.

2. Requisiti attitudinali per i concorsi per l'accesso al ruolo dei periti tecnici:

a) una evoluzione globale contraddistinta da una adeguata capacità di impegnarsi con continuità assumendo all'occorrenza, e nei limiti consentiti, responsabili iniziative e decisioni;

b) una stabilità emotiva che esprima una adeguata sicurezza interiore favorita da un funzionale autocontrollo emotivo-comportamentale;

c) delle facoltà intellettive che consentano di risolvere problemi di modesta complessità con soluzioni che denotino capacità di osservazione nonché adeguati poteri mnemonici ed attentivi;

d) un comportamento sociale connotato da una adeguata disinvoltura e dalla disposizione ad assumere ruoli di gestione e coordinazione nell'ambito del gruppo, tenuto conto della motivazione al lavoro e dello spirito di adattamento.

3. Requisiti attitudinali per i concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici e al ruolo dei direttivi medici:

a) una evoluzione globale intesa come personalità armonicamente integrata, caratterizzata da uno spiccato senso di responsabilità, adeguata esperienza di vita, capacità direttiva e decisionale;

b) una stabilità emotiva contraddistinta da una fiducia in sé, equilibrio nel tono dell'umore e autodomínio dinanzi a difficoltà ansiogene;

c) delle facoltà intellettive che consentano di valutare criticamente i problemi e di elaborare idonee strategie risolutive; una capacità ideativa sostenuta da adeguati poteri di sintesi e di giudizio;

d) un comportamento sociale connotato da spigliatezza, capacità nel gestire i rapporti interpersonali e disposizione ad assumere posizioni di rilievo nell'ottica di un funzionale impegno lavorativo del personale dell'ufficio.



Aspirante \_\_\_\_\_

**Visus in decimi e fattori correttivi**

Normale		Corretto		Correzione	
OD	OS	OD	OS	OD	OS
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Senso cromatico		<input type="text"/> P	<input type="text"/> N	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Annotazioni

.....

.....

**Costituzione**

debole	suff.	normale	robusta	obesa
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Altezza**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**Peso**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**Formola dentaria**

8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8

Annotazioni

.....

.....

Anamnesi familiare

<input type="text"/> P
<input type="text"/> N

Anamnesi personale

<input type="text"/> P
<input type="text"/> N

Cute e mucose visive

<input type="text"/> P
<input type="text"/> N

App. visivo

<input type="text"/> P
<input type="text"/> N

App. respiratorio

<input type="text"/> P
<input type="text"/> N

App. cardiovasc.

<input type="text"/> P
<input type="text"/> N

App. digerente

<input type="text"/> P
<input type="text"/> N

App. locomotore

<input type="text"/> P
<input type="text"/> N

App. genito urinario

<input type="text"/> P
<input type="text"/> N







**D.P.R. 17/12/2015, n. 207**

**Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2.**

**Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2015, n. 301.**

Epigrafe

Premessa

Art. 1. *Definizioni*

Art. 2. *Finalità e ambito di applicazione*

Art. 3. *Parametri fisici*

Art. 4. *Disposizioni di adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, discendenti dalla legge 12 gennaio 2015, n. 2*

Art. 5. *Disposizioni transitorie e finali*

Art. 6. *Abrogazioni*

Art. 7. *Clausola di invarianza finanziaria*

Allegato "A" - (di cui all'articolo 3, comma 1)

**D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207 (1).**

**Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2 .**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2015, n. 301.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l' *articolo 87, quinto comma, della Costituzione* ;

Vista la *legge 23 agosto 1988, n. 400* , e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l' *articolo 17* , comma 1;

Vista la *legge 12 gennaio 2015, n. 2* , che nel modificare l' *articolo 635* del codice dell'ordinamento militare, di cui al *decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66* , ha previsto che il requisito dei limiti di altezza sia sostituito da parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolica attiva secondo tabelle stabilite nel regolamento;

Visti i commi 2 e 3 dell'articolo 1 , della citata *legge n. 2 del 2015* , i quali prevedono che con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1 , della *legge 23 agosto 1988, n. 400* , siano stabiliti parametri fisici unici e omogenei - differenziati esclusivamente in relazione al sesso maschile e femminile del candidato - per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, apportando altresì le necessarie modifiche al regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90* ;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411* , e successive modificazioni, recante specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;

Visto il *decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198* , recante regolamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli;

Visto il *decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66* , e successive modificazioni, recante il codice dell'ordinamento militare;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90* , e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della *legge 28 novembre 2005, n. 246* ;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 settembre 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente in data 8 e 14 ottobre 2015;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2015;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute;

EMANA

il seguente regolamento:

---

### **Art. 1. Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) composizione corporea: la percentuale di massa grassa presente nell'organismo, valutata tramite bioimpedenziometria;
  - b) forza muscolare: la forza del muscolo striato valutata con dinamometro alla mano dominante espressa in chilogrammi (Kg);
  - c) massa metabolicamente attiva: la percentuale di massa magra teorica dell'organismo che riveste una rilevanza metabolica con riferimento all'apparato muscolare valutata con bioimpedenziometria.
- 

### **Art. 2. Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento individua i parametri fisici unici e omogenei - differenziati in relazione al sesso maschile o femminile del candidato - che sono applicati quali requisiti, in sostituzione di quello generale del limite di altezza, a tutte le procedure per il reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Le disposizioni recate dal presente regolamento non trovano applicazione alle procedure di reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleti o di istruttori, nonché alle bande musicali. (2)

---

(2) Comma così modificato dall' *art. 45, comma 23, D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95* .

### **Art. 3. Parametri fisici**

1. I candidati dei concorsi per il reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze armate, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco devono rientrare entro i valori limite di ciascuno dei parametri fisici indicati nella tabella in allegato "A", correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva e differenziati in relazione al sesso maschile o femminile del candidato. Il predetto allegato "A" costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Al fine di tener conto di eventuali condizioni tecniche o individuali, è considerata ammissibile una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino a un massimo del dieci per cento rispetto ai valori limite previsti nella tabella di cui al comma 1.

---

### **Art. 4. Disposizioni di adeguamento del *decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90*, discendenti dalla *legge 12 gennaio 2015, n. 2***

1. Al *decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all' *articolo 586* , comma 1, lettera b), la parola: «statura,» è soppressa;
- b) al libro quarto, titolo II, capo II, la rubrica della sezione III è sostituita dalla seguente: «Requisiti fisici»;
- c) l' *articolo 587* è sostituito dal seguente:  
«Art. 587 (Parametri fisici). - 1. Per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i concorrenti devono rientrare nei valori limite di ciascuno dei seguenti parametri fisici:  
a) composizione corporea: percentuale di massa grassa nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile;  
b) forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile;  
c) massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica presente nell'organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate di sesso femminile.  
2. Al fine di tener conto di eventuali condizioni tecniche o individuali, è considerata ammissibile una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino a un massimo del dieci per cento rispetto ai valori limite indicati al comma 1.»;
- d) all' *articolo 957* , comma 2, lettera a), le parole: «, e per i quali non si applicano i limiti di altezza previsti per il reclutamento» sono soppresse;
- e) all' *articolo 958* , comma 2, lettera a), le parole: «, e per i quali non si applicano i limiti di altezza previsti per il reclutamento» sono soppresse.
- 

#### **Art. 5. Disposizioni transitorie e finali**

1. Le amministrazioni interessate verificano l'adeguatezza dei valori parametrici individuati nel presente regolamento in relazione allo sviluppo delle conoscenze scientifiche, al fine di promuovere e attivare gli eventuali correttivi.
2. Con apposite direttive tecniche, soggette a eventuale aggiornamento anche in relazione allo sviluppo delle conoscenze tecnico-scientifiche, approvate dai competenti organi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentito il Ministero della salute, previa intesa tra gli stessi, sono definite in modo omogeneo le modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici di cui al presente regolamento.
3. Le disposizioni recate dal presente regolamento si applicano ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco i cui bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data successiva alla sua entrata in vigore.
- 

#### **Art. 6. Abrogazioni**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:
- a) sono abrogati gli articoli 3, 4 e 5 del *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411* , e successive modificazioni;
- b) all'articolo 2, comma 2, del *decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316* , le parole: «, escluso quello di cui al comma 1, lettera e)» sono soppresse;
- c) la lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 del *decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287* , e il n. 9) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del citato *decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 2004* sono soppresi;
- d) all'articolo 1, comma 1, lettera b), del *decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132* , le parole: «statura determinata ai sensi dell' *articolo 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874* » sono soppresse.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, non è più applicabile, altresì, nessuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa, che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco.

---

**Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria**

1. Le attività per l'applicazione della disciplina dei parametri fisici ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al presente regolamento, sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

---

**Allegato "A"**

(di cui all'articolo 3, comma 1)

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI PARAMETRI FISICI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO.


Parametri fisici	Forza muscolare handgrip in Kg	Composizione corporea % massa grassa	Massa metabolicamente attiva % massa magra teorica
MASCHI	≥40	≥ 7 e ≤22	≥40
FEMMINE	≥20	≥ 12 e ≤30	≥28

---

ID: Nome:  
 DATA: Altezza: cm Peso: kg Età: anni Sesso:

## X-contact 356

### Composizione Corporea



L.B.M. Massa magra S.L.M. Massa magra molle S.M.M. Massa muscolo-scheletrica T.B.W. Acqua corporea totale  
 M.B.F. Massa grassa

### Valutazione corporea

	Basso	Normale	Alto
Peso	kg		
B.M.I.	kg/m <sup>2</sup>		
P.B.F.	%		
S.L.M.	kg		
S.M.M.	kg		

B.M.I. Indica di massa corporea P.B.F. Percentuale di grasso corporeo S.L.M. Massa magra molle  
 S.M.M. Massa muscolo-scheletrica

### Analisi addominale

	Sottocutaneo	Bilanciato	Al limite	Viscerale I	Viscerale II
V.F.L.					
V.F.A.					
	Basso	Normale			Alto
W.H.R.					
A.C.					

V.F.L. Livello di grassi viscerale V.F.A. Area del grasso viscerale W.H.R. Rapporto vita-fianchi  
 A.C. Circonferenza addominale

### Controllo

	Dati misurati	Controllo	Valore-Obiettivo al controllo
M.B.F.	kg	Controllo obiettivi	
S.L.M.	kg	Controllo/settimanale	
Peso	kg	Data prossimo controllo	settimana

M.B.F. Massa grassa S.L.M. Massa magra molle

Lei deve controllare	Kcal from T.E.E.	Kcal
Con dieta	Dieta prescritta	
Con esercizio	Esercizio prescritto	

T.E.E. Consumo energetico totale

### Variazioni composizione corporea

	Data	Peso	P.B.F.	S.L.M.
Precedente		kg	%	kg
Attuale		kg	%	kg

P.B.F. Percentuale do grasso corporeo S.L.M. Massa magra molle

### Tipo di costituzione

P.B.F.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B.M.I.

### Massa magra molle segmentale

Braccio sx:

Braccio dx:

Gamba sx:

Gamba dx:

Tronco:

### Massa magra segmentale

Braccio sx:

Braccio dx:

Gamba sx:

Gamba dx:

Tronco:

### Bilanciamento

Alto-Basso  Bilanciato  Asimmetrico

Sinistra-destra  Bilanciato  Asimmetrico

### E.C.W./T.B.W.

Normale  Limite  Alto

B. C. M. :

B. M. R. :

T. E. E. :

A. M. B. :

### Punteggio tot.

Studio



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

557/ST/283.602/565

IL CAPO DELLA POLIZIA  
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA** la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante "Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco";
- VISTO** il D.P.R. 17 dicembre 2015 n. 207 recante "Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2" e, in particolare l'art. 5, comma 2, nel quale è previsto che con apposite direttive tecniche, soggette a eventuale aggiornamento anche in relazione allo sviluppo delle conoscenze tecnico-scientifiche, approvate dai competenti organi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentito il Ministero della salute, previa intesa tra gli stessi, siano definite in modo omogeneo le modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici di cui al medesimo regolamento;
- RILEVATO** che in esito al confronto a livello tecnico-sanitario tra tutte le Amministrazioni interessate, avviato allo scopo di dare attuazione alla anzidetta disposizione di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.R. 17 dicembre 2015 n. 207, si è pervenuti, sentito anche il parere del Ministero della salute, alla condivisione del testo della direttiva tecnica allegata, che definisce in modo omogeneo le modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- TENUTO CONTO** che l'art. 2, comma 2, del D.P.R. 17 dicembre 2015 n. 207 esclude dall'ambito di applicazione le procedure di reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleti o di istruttori;
- RITENUTO** di dover approvare la suddetta direttiva tecnica, in attuazione del disposto di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.R. 17 dicembre 2015 n. 207, per la definizione delle modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nella Polizia di Stato;



*Ministero dell'Interno*  
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECRETA

Art.1

1. E' approvata l'unita direttiva tecnica, che forma parte integrante del presente decreto, per la definizione delle modalita tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per l'accesso nei ruoli della Polizia di Stato.

Roma, 11 MAR. 2016

IL CAPO DELLA POLIZIA  
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
Alessandro Pansa

**Direttiva tecnica per l'attuazione del Regolamento approvato con DPR n. 207 del 17 dicembre 2015 in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n.2**

1. La Legge 12 gennaio 2015, n. 2. ha modificato il comma d) dell'art. 635 del Codice dell'ordinamento militare, approvato con Decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, abolendo il limite di altezza e sostituendolo con i nuovi parametri della composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva. Ai sensi dell' art. 1, comma 2, della predetta legge, è stato approvato il relativo regolamento con il Decreto del Presidente della Repubblica n.207 del 29 dicembre 2015. La presente direttiva è adottata ai sensi dell'art. 5, comma 2, del citato regolamento, sentito il Ministero della Salute e previa intese tra le amministrazioni interessate.
2. Ai fini dell'applicazione del predetto Regolamento, la presente direttiva tiene conto delle seguenti definizioni:
  - a) Composizione corporea: la percentuale di massa grassa presente nell'organismo, valutata tramite bioimpedenziometria;
  - b) Forza muscolare: la forza del muscolo striato valutata con dinamometro alla mano dominante espressa in chilogrammi (Kg);
  - c) Massa metabolicamente attiva: la percentuale della massa magra teorica dell'organismo che riveste una rilevanza metabolica con riferimento all'apparato muscolare, valutata con bioimpedenziometro.
3. Per la valutazione della percentuale di massa grassa e della massa metabolicamente attiva, deve essere utilizzata la metodica bioimpedenziometrica, che valuta la differente resistenza dei tessuti corporei al passaggio di una debole corrente elettrica. L'esame viene eseguito con l'esaminando in posizione ortostatica. Lo strumento deve fornire direttamente i valori percentuali di massa grassa e massa metabolicamente attiva su supporto cartaceo stampabile.

Al fine di standardizzare la modalità di misurazione, è necessario attenersi alle seguenti indicazioni procedurali:

  - impostazione iniziale dell'apparecchiatura per ciascun esaminando inserendone l'altezza e il peso;
  - l'esaminando posto con le gambe leggermente addotte (le cosce non devono toccarsi) e le braccia leggermente addotte (non devono toccare il torace);
  - misurazioni degli esaminandi nella stessa fascia oraria della giornata, preferibilmente in orario antimeridiano;
  - il concorrente deve:
    - non mangiare e bere nelle 4 ore prima del test;
    - urinare prima del test (entro 30 min);
    - evitare esercizio fisico da moderato a intenso nelle ultime 12 ore;
    - fornire ogni dato anamnestico utile ai fini dell'esecuzione dell'esame.
4. L'esame per la misurazione della forza muscolare deve essere effettuato con dinamometro



4. L'esame per la misurazione della forza muscolare deve essere effettuato con dinamometro alla mano dominante (*Handgrip*).

La procedura di esecuzione dell'*Handgrip* deve essere preliminarmente spiegata all'esaminando e deve essere consentita una familiarizzazione nell'esecuzione dell'esercizio consistente in un numero congruo di tentativi, comunque non superiore a 5. Inoltre, è necessario raccogliere, preliminarmente, dati clinico-anamnestici inerenti la funzionalità degli arti superiori (mano dominante, lavoro attuale, presenza di malformazioni o lesioni dell'arto superiore che possano inficiare il risultato della misura).

Devono essere effettuate tre prove consecutive con ogni arto superiore, prima con la mano destra e poi con la mano sinistra, al fine di evitare ambiguità od errori nell'individuazione della mano dominante. Tra una prova e la successiva devono trascorrere almeno 5 secondi. È raccomandato effettuare una presa di circa 3 secondi, essendo essa sufficiente a registrare una massima contrazione volontaria.

Per l'esecuzione del test, l'esaminando deve essere seduto, con i piedi appoggiati sul pavimento, le spalle addotte e ruotate in modo neutro, i gomiti flessi a circa 90 gradi, avambraccio in posizione neutra e polso tra 0 e 30 gradi di estensione e deviazione ulnare tra 0 e 15 gradi. In ogni caso il braccio non deve essere supportato dall'operatore o da un poggia braccio. Il dinamometro è posizionato verticalmente ed in linea con l'avambraccio per mantenere una posizione standard di avambraccio e polso.

Per l'estrapolazione del valore di forza muscolare previsto nella tabella allegata al Regolamento, si calcola la media dei valori (in Kg) raccolti nelle tre prove effettuate con la mano risultata dominante ovvero con la media più elevata.

Lo strumento deve essere dotato di display elettronico per una comoda lettura dei dati e possibilità di stampa su carta.

5. Entrambi gli esami vanno eseguiti da personale sanitario nell'ambito delle visite previste per la acquisizione dell'idoneità psico-fisica. La valutazione dei risultati raccolti è demandata esclusivamente al personale medico della commissione esaminatrice.
6. Ai sensi dell'art 3 del Regolamento, è ammissibile uno scostamento del 10% rispetto ai limiti dei valori dei parametri fisici riportati nella Tabella in Allegato "A" al citato Regolamento. Pertanto nei casi in cui i valori registrino scostamenti rispetto a quelli tabellati entro il limite percentuale sopra definito, la globale composizione corporea del concorrente e la forza muscolare saranno oggetto di attenzione valutativa nell'ambito del più ampio giudizio medico-legale sul possesso dell'idoneità psico-fisica relativamente alla costituzione somatica secondo le procedure e i criteri previsti per le Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, le Forze di polizia a ordinamento militare e civile ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. Il personale sanitario che effettua gli esami deve essere formato circa le basi teoriche scientifiche su cui poggia l'analisi della composizione corporea; inoltre deve seguire adeguato periodo di training per gli aspetti pratici e tecnici di esecuzione degli esami strumentali e dell'utilizzo e valutazione dei dati raccolti.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato  
a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
candidato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 80 posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, indetto con decreto del 10 dicembre 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4<sup>a</sup> Serie speciale "Concorsi ed Esami" – dell'11 dicembre 2018, dichiara di essere a conoscenza di quanto riportato nel D:P:R: del 17 dicembre 2015, n. 207, recante il *“regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2”*, e successive modificazioni, riguardo ai parametri fisici relativi alla composizione corporea, alla forza muscolare ed alla massa metabolicamente attiva e che l'accertamento dei suddetti parametri si svolgerà nelle **ore antimeridiane della seconda giornata della selezione, dopo quella delle prove di efficienza fisica.**

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che:

- A. NON DOVRÀ MANGIARE E BERE NELLE 4 ORE PRIMA DEL TEST;
- B. DOVRÀ URINARE PRIMA DEL TEST (ENTRO 30 MINUTI);
- C. DOVRÀ EVITARE L'ESERCIZIO FISICO DA MODERATO AD INTENSO NELLE ULTIME 12 ORE;
- D. DOVRÀ FORNIRE OGNI DATO ANAMNESTICO UTILE ALL'ESECUZIONE DELL'ESAME (il test bioimpedenziometrico è controindicato in soggetti portatori di pacemaker, defibrillatori, ausili metallici o stent impiantati a livello di cuore, vene e arterie e di cateteri ad infusione).

Roma, \_\_\_\_\_

Il candidato \_\_\_\_\_

Codice ID \_\_\_\_\_



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## ESITO PROVA HANDGRIP

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Familiarizzazione con lo strumento

Mano dominante  DX  SIN

Mano dx	Mano sin
1^ prova _____	1^ prova _____
2^ prova _____	2^ prova _____
3^ prova _____	3^ prova _____
MEDIA _____	MEDIA _____

Prova superata  SI  NO Firma del medico \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma del candidato \_\_\_\_\_